



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TAVIGLIANO*Piazza Don Colombo 3 – 13811 Tavigliano (BI)*

C.F. 81002310027 - P.IVA 00377520028

Email: tavigliano@ptb.provincia.biella.it - PEC: tavigliano@pec.ptbiellese.it

Tel. 015/2476036

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO N. 51 DEL 10/07/2026****OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "MEDICO COMPETENTE" DI CUI
AL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2026 ALLA DITTA MEDICAL JOB S.A.S. DI BARBIERI
DOTT. RICCARDO & C. DI BIELLA (BI).**

Il sottoscritto Marco Lamantia, Sindaco del Comune di Tavigliano, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 15/06/2026 di attribuzione di compiti gestionali all'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4 della legge n. 448/2001;

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 8 in data 24/02/2011 è stato approvato il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 11/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

Posto che, così come precedentemente normato dal D. Lgs. 626/1994, il datore di lavoro deve designare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal suddetto decreto legislativo ed inoltre deve richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel medesimo decreto (art. 18 D. Lgs. 81/08);

Dato atto infatti che il "medico competente" è quella figura precisamente definita dall'art. 2 lettera h) del suddetto D. Lgs. 81/2008, in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti (art. 38 del medesimo decreto), che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti in capo al datore stesso secondo la normativa;

Rilevata l'importanza di individuare la suddetta figura per l'anno in corso, posto che, fra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, vi è la stesura del documento di valutazione dei rischi (art. 17), nel quale va precisamente indicata la figura del medico competente che ha partecipato alla valutazione, insieme a quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Visto il Decreto Legislativo 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Tavigliano. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Considerato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che, all'articolo 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Considerata dunque la necessità di provvedere ad affidare l'incarico ad un tecnico esterno, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2009 e pertanto iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute, dando atto che opererà in totale autonomia, come previsto dalla norma;

Evidenziato che, per le motivazioni e per i fini sopra citati, è stata interpellata, come già per l'anno precedente, la ditta Medical Job S.a.s. di Barbieri Dott. Riccardo & C., con sede in Biella, la quale mette a disposizione la propria segreteria amministrativa per la gestione degli scadenziari di tutte le prestazioni previste dai diversi protocolli sanitari (programmazione degli appuntamenti, predisposizione del materiale sanitario, gestione dei contatti ed accoglienza degli utenti);

Che per garantire la dovuta tutela ai dipendenti e quindi per adempiere ai doveri del datore di lavoro è necessario che vengano urgentemente sottoposti a visita i dipendenti i cui accertamenti sanitari sono già scaduti o in scadenza, così come risulta dagli scadenziari elaborati dall'ufficio scrivente;

Visto l'allegato preventivo per le prestazioni sanitarie in medicina del lavoro trasmesso dalla ditta Medical Job S.a.s. con nota ns. prot. n. 0001748 del 08/07/2026, dal quale risulta una spesa complessiva pari ad € 831,00 iva esente in relazione alle visite ai dipendenti da effettuarsi nel corso del 2026;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente;

Precisato che il fine che l'amministrazione intende raggiungere è la designazione del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria a favore dei dipendenti comunali per l'anno 2026 con le conseguenti prestazioni sanitarie di medicina del lavoro; che il contratto ha per oggetto l'acquisizione diretta di tali prestazioni al costo totale di € 831,00 iva esente, la forma del contratto è la scrittura privata, mediante scambio di corrispondenza in formato elettronico, mentre le clausole essenziali del contratto sono: luogo di svolgimento: Biella presso lo studio Medical Job S.a.s.; tempistica: entro le scadenze annuali previste per legge;

EVIDENZIATO che tale affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto lo stesso può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 5.000,00;

Atteso che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è BC6224BDE0;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on-line;

Richiamati:

- il D.lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione armonizzato 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 11/12/2025;
- il Titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;

Visti gli articoli 2, c. 3 e 17, c. 1 del d.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tavigliano”;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241;
- il D.Lgs. 33/2013;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, per le motivazioni espresse in narrativa, l’incarico di medico competente per l’anno 2026 alla ditta Medical Job S.a.s. di Barbieri Dott. Riccardo & C., con sede in Biella, la quale mette a disposizione la propria segreteria amministrativa per la gestione degli scadenziari di tutte le prestazioni previste dai diversi protocolli sanitari (programmazione degli appuntamenti, predisposizione del materiale sanitario, gestione dei contatti ed accoglienza degli utenti), come specificato nell’allegato preventivo prot. n. 0001748 del 08/07/2026;
3. di impegnare a favore della Medical Job S.a.s. di Barbieri Dott. Riccardo & C., la somma di € 831,00 iva esente per sostenere, durante l’anno in corso, le spese per le visite mediche dei dipendenti, imputandola sul bilancio 2026 al codice 01.02.1 capitolo 110.99 impegno 151/26;
4. di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 TUEL 267/2000 hanno la loro estrinsecazione in narrativa;
5. di dare atto che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2026;
6. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

7. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
8. di stabilire che le parti, qualora tenute per legge, si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.; pertanto le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso società di Poste italiane Spa secondo il disposto dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;
9. che il Comune, in ragione degli obblighi posti a carico delle Parti dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e s.m.i. ed allo scopo di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione elettronica e di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, comunica al fornitore il seguente Codice CIG: BC6224BDE0;
10. di dare atto che la presente determinazione:
 - E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario;
 - Va pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo comune per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009;
 - Va pubblicata sul sito internet alla sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
 - Va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio di segreteria;
 - Contro la medesima è ammesso il ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valle D'Aosta) nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

N.B.: Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni.

Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. (omissis)

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente